
PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 558462)

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2025, n. 7

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 4 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".**

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è così sostituito:

"1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all'articolo 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi:

- a) impiegati nei lavori agricoli e forestali;*
- b) di vigilanza e antincendio, compresa la vigilanza ittico-venatoria attuata dalle guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni riconosciute;*
- c) di assistenza sanitaria e veterinaria;*
- d) dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;*
- e) di chi debba transitare per motivi professionali;*
- f) dei soggetti che prestano supporto alle attività di tutela dell'ambiente e di gestione della fauna, organizzate da enti pubblici, ovvero alle medesime attività proposte o organizzate da associazioni e riconosciute da enti pubblici. È esclusa l'attività venatoria;*
- g) dei conduttori di cani da recupero che agiscono su specifica chiamata, iscritti negli appositi elenchi provinciali;*
- h) dei soggetti autorizzati che operano in base ai Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e della specie Cinghiale, per accedere e recedere alla postazione di controllo autorizzata;*
- i) per lo svolgimento di attività programmate di manutenzione, ripristino, posa della segnaletica sui sentieri ricadenti nell'ambito del territorio servito dalla strada silvo-pastorale."*

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, sono aggiunti i seguenti:

*"1bis. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera e), devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.**1ter. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera f) alla lettera h), devono essere muniti di specifico contrassegno, anche con validità temporanea, rilasciato dai Comuni a titolo gratuito su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.**1 quater. I sindaci dei comuni interessati, con apposita ordinanza possono sospendere in via cautelativa e temporanea, motivata in relazione al pregiudizio alla pubblica sicurezza, la deroga di cui alla lettera h)."*

Art. 2**Inserimento dell'articolo 4 quater nella legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".**

1. Dopo l'articolo 4 ter della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è inserito il seguente:

*"Art. 4 quater
Segnalazione attività di recupero.*

1. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 lettera g) dell'articolo 4, devono preventivamente segnalare all'istituto di gestione venatoria territorialmente competente e contestualmente al Servizio di vigilanza pubblica ittico-venatoria provinciale, l'attività di recupero che intende eseguire.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ter dell'articolo 4 non dà titolo d'accesso alle strade silvo-pastorali in assenza della preventiva segnalazione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni regolamentari e le modalità attuative di cui ai commi 1 e 2, sono stabilite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale."

Art. 3**Modifiche all'articolo 7 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, dopo le parole: *"da euro cento a euro mille per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1,"* sono inserite le seguenti: *"1 bis e 1 ter".*

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è inserita la seguente:

"c bis) da euro cento a euro mille per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 quater."

Art. 4**Clausola di invarianza finanziaria.**

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 giugno 2025

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 4 quater nella legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 7 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 17 giugno 2025, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 marzo 2023, dove ha acquisito il n. 189 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Gianpiero Possamai, Villanova, Pan, Puppato, Maino, Valdegamberi, Michieletto, Boron, Cecchetto, Andreoli, Bozza, Centenaro, Cestaro, Dolfin, Formaggio, Giacomini, Razzolini e Rigo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 6 dicembre 2025;
- Il Consiglio regionale, su relazione Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Renzo Masolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 giugno 2025, n. 7.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 31 marzo 1992 n. 14 definisce, classifica e disciplina la circolazione sulle strade silvo-pastorali regionali.

Tale legge è stata più volte modificata nel corso degli anni, per adeguarla alle sopravvenute esigenze di interesse pubblico e privato riguardanti l'accesso ai fondi serviti dalle strade silvo-pastorali finalizzato al godimento del bene e alla sua gestione e conservazione.

Con la presente proposta di legge si intende dare risposta alle attuali esigenze legate alla necessità di accesso su tale viabilità per interventi emergenziali oppure di interesse pubblico, anche da parte di soggetti privati che svolgono funzione di supporto all'attività programmata o organizzata dagli enti pubblici gestori della fauna selvatica come ad esempio l'attività di assistenza alla fauna in difficoltà nei periodi invernali.

Si rende necessario inoltre consentire il rilascio di permessi di transito ai soggetti autorizzati che operano in attuazione dei Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e della specie Cinghiale, per accedere e recedere alla postazione di controllo autorizzata, anche alla luce delle recenti modifiche all'art 19 della Legge 157/1992 relative alle citate attività.

E inoltre indispensabile provvedere per il rilascio di contrassegni temporanei per l'attività di recupero della fauna, da parte del conduttore del cane da recupero iscritto negli appositi elenchi pubblici provinciali che agisce su specifica chiamata.

Tale attività sarà consentita solo se preventivamente segnalata al servizio di vigilanza pubblica e contestualmente al Comprensorio alpino territorialmente competente.

In riferimento alle proposte di modifiche introdotte, le disposizioni regolamentari e le modalità attuative di accesso alle strade silvo-pastorali, potranno essere puntualmente disciplinate con l'aggiornamento delle “Direttive per l'applicazione della legge regionale 14/92” approvate con apposito provvedimento della Giunta regionale, mentre la modifica del regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni qui proposte, viene inserito nella modifica del testo di legge.

In data 18 ottobre 2023 e 6 dicembre 2023 si sono svolte le audizioni con i soggetti portatori di interesse, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera d) del Regolamento e all'articolo 58, comma 1, lettera a) del Regolamento.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima Commissione consiliare e della Seconda Commissione consiliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, in data 6 dicembre 2023 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 189 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Cecchetto, Dolfin con delega Cestari, Pan, Possamai con delega Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Centenaro con delega Bet, Cestaro, Giacomini con delega Gerolimetto); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza). Contraria la rappresentante del gruppo Europa Verde (Guarda).”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Renzo Masolo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Oggi in quest'Aula affrontiamo non un semplice adeguamento tecnico della legge sulla viabilità silvo-pastorale, affrontiamo piuttosto una scelta politica precisa, scelta che riteniamo profondamente sbagliata, sbilanciata e addirittura pericolosa per il precedente che mira a creare.

Il progetto di legge n. 189 è stato definito da molti, anche fuori da qui, la legge dei fuoristrada dei cacciatori, e questo soprannome, che suona quasi caricaturale, coglie perfettamente il cuore della questione.

Stiamo parlando di un provvedimento cucito su misura per favorire interessi specifici, per normalizzare il transito motorizzato nei luoghi più fragili del nostro territorio (boschi, pascoli, sentieri montani, ma anche di pianura) e per dare carta bianca a chi ha troppo potere e troppa poca regolamentazione: il mondo venatorio. Perché di caccia stiamo parlando, anche se sembra che sia una cosa che non c'entra niente rispetto alla presentazione della legge.

Una cosa che mi ha colpito nella relazione del relatore di maggioranza è questo continuo concetto: impatto uguale a zero, non cambierà nulla, zero persone usufruiranno di queste nuove possibilità per le silvo-pastorali. Però in realtà da nessuna parte si è sentito, neanche dal collega Possamai, quali saranno le potenziali conseguenze. Si continua a ripetere: impatto uguale a zero.

In realtà, quando si crea un precedente, si fa presto a fare dei passi successivi, o comunque, se non si calcola e non si fa un prospecco, un'anticipazione rispetto alle conseguenze che può avere questa legge, le persone possono pensare che tutto possa succedere.

In più, come ha detto anche il collega, si modifica una legge che ha più di 30 anni, però dobbiamo evidenziare che si tratta di un déjà vu legislativo con gli stessi attori e lo stesso copione.

Non è infatti una novità. Questo progetto di legge è il figlio o forse il fratello gemello di altri tentativi simili, già visti nella X Legislatura: allora il testo fu rinviato in Commissione anche grazie alla presa d'atto da parte della stessa maggioranza, che si è accorta che c'erano problemi seri, gravi storture, falle logiche e giuridiche.

Lo disse chiaramente un Consigliere di allora che non cito, che affermò: “Con questa proposta diamo l'impressione di voler considerare come dei diavoli gli appassionati delle due ruote”. Oggi, quei “diavoli” sono protagonisti della legge, motociclisti da enduro, fuoristradisti, quad e soprattutto, in effetti è così, cacciatori dotati di motore. I cacciatori non possono andare nei boschi come tutti gli altri con il loro fucile, ma in questo caso devono andare con il loro fuoristrada.

Il nostro Gruppo consiliare è dichiaratamente contrario alla caccia, perché continuiamo a dire da tanti anni che ormai la caccia, soprattutto nel nostro territorio così antropizzato, non ha ragion d'essere. Eppure, in questo Consiglio regionali si presentano e in alcuni casi si portano avanti leggi che fanno esclusivamente gli interessi dei cacciatori. Noi gestiamo il nostro tempo e legiferiamo per favorire una minoranza assoluta della nostra Regione, una minoranza che svolge un'attività arcaica e fuori dal tempo.

Questo progetto di legge regionale propone di far diventare la montagna una pista da corsa venatoria. Lo ripetiamo, questa legge fondamentalmente, concettualmente, è un attacco al principio di tutela ambientale.

Con questo testo si spalancano le porte a una liberalizzazione del transito motorizzato. Altro che silvo-pastorale, qui si va verso l'asfalto morale delle nostre montagne.

Non solo i proprietari fondiari e gli operatori forestali potranno transitare con contrassegno, ma potranno transitare con contrassegno e addirittura gratuitamente anche soggetti privati. Perché di questo stiamo parlando, possiamo intortare i cittadini, possiamo dire quello che vogliamo ma sono soggetti privati che prestano attività di supporto alla gestione della fauna selvatica. Una formula volutamente generica che nella realtà significa: cacciatori, volontari armati, “quaddisti” in mimetica. E chi lavora davvero nei territori (pastori, boscaioli, agricoltori) o anche chi opera nel campo della sanità, delle rilevazioni, dei monitoraggio, degli studi, invece dovrà pagare un contrassegno: è un paradosso che grida vendetta al buonsenso. Criteri fumosi e legalità a rischio. Sul piano giuridico questa legge è un colabrodo normativo. La lettera a) dell'articolo 4, comma 1, autorizza il transito per motivi professionali. Una categoria talmente generica da poter significare tutto e il contrario di tutto: consulenti, manutentori, accompagnatori turistici, persino fotografi. E chi stabilisce il perimetro? Un atto amministrativo senza criteri, senza garanzie e senza trasparenza.

Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: o si elimina questa categoria oppure si introducono criteri vincolanti e misurabili. Abbiamo proposto un emendamento semplice, mutuando la formulazione della lettera b): limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere il luogo per l'esecuzione delle attività professionali. Questo vale per tutti, perché, andando avanti col tempo, dobbiamo limitare i mezzi, non aumentarli, e questo si può fare aumentando la consapevolezza, la cultura delle persone, ma soprattutto dei legislatori e fare in modo che i boschi diventino sempre più naturali e che chi ci entra, ci entra con una forma di rispetto e in un modo, in una modalità il più possibile armoniosa con l'ambiente che lo circonda.

È una protezione minima. Se anche questa proposta verrà respinta, allora sarà chiaro a tutti che l'obiettivo non è regolamentare, ma deregolamentare.

La montagna non è una barca a motore. Chi conosce le terre alte sa cosa significa introdurre un flusso aggiuntivo di veicoli a motore. Dalla relazione si continua a ripetere che equivale a zero. I mezzi a motore, però, sappiamo bene l'effetto che fanno nell'ambiente naturale: erosione dei sentieri, fratturazione del suolo, disturbo alle nidificazioni, sradicamento delle piante, frastuono costante per chi vive in quei luoghi e li frequenta per cercare pace.

Se vogliamo parlare anche di opportunità occupazionali, turismo esperienziale, escursionismo, con questa legge facciamo il contrario, cioè disincentiviamo e rendiamo gli ambienti meno attrattivi per queste persone, che invece possono portare un valore aggiunto. Questa legge tradisce completamente la funzione delle strade silvo-pastorali: strumenti al servizio dell'economia rurale diventano servitù per il tempo libero venatorio.

Il messaggio che passa è chiaro: la montagna è una pista, la natura è un parco giochi per armati a motore, perché è tutto basato e in funzione di un'attività venatoria. Ma in realtà non è così: la montagna è un ecosistema delicato e il suo equilibrio si fonda sul rispetto, sulla lentezza, sulla cura.

Noi dobbiamo promuovere l'escursionismo sostenibile, il turismo dolce, la fruizione responsabile, non l'accelerazione motorizzata. E quando si va in un bosco, cosa cambia? Si può lasciare a casa il fucile, anzi proprio darlo via e vivere il bosco in un altro modo! Che modo è andare in un bosco con un fucile in spalla, pensando a cosa sparerò adesso? Cosa devo andare a vedere per capire a chi potrei sparare? Che razza di passione è? Ce ne sono tante altre di passioni. Tra l'altro, se pensiamo alle conseguenze che ha sulla sicurezza, ci sono più cacciatori che si sparano tra loro o purtroppo sparano a persone innocenti rispetto agli incidenti

che ci sono con gli animali selvatici, con i grandi predatori. Ad esempio, per il lupo si può dire zero incidenti, zero vittime, per i cacciatori non si può dire lo stesso.

In questo caso aumentiamo ulteriormente il rischio. Pensate a cosa possono pensare le persone che vanno a correre nei boschi o in collina, gli escursionisti, le famiglie che vanno con i bambini, sapendo che ci sono ulteriori cacciatori, ulteriori persone con il fucile in mano.

Per questo dico che è stato un blitz. Con chi è stata concordata questa scelta? È calata dall'alto. Avete avuto 11 associazioni, non una, 11 associazioni che hanno lanciato una petizione e in poco più di due giorni hanno già superato le 4.000 firme; ma non vi fa pensare che forse era il caso di mettersi un po' più in discussione, confrontarsi e capire cosa si può fare?

Dove sono le valutazioni dell'impatto ambientale che può avere anche un provvedimento del genere? Dov'è uno studio sull'impatto cumulativo del transito motorizzato, pensando a degli scenari di aumento del traffico? Quanti sono i soggetti che verranno autorizzati?

Su questo non si dice nulla, non c'è un numero preciso, a parte lo zero promesso dal relatore. Con quale densità? Con quale tracciamento? Quanti potenzialmente sono?

È inutile fare l'esempio della strada che può avere un tot di migliaia di mezzi. No. Quella può essere anche una provocazione, una cosa provocatoria che viene detta, ma in realtà se non viene messo un limite tutto può succedere.

Noi chiediamo, e lo faremo valere anche in sede di discussione, che venga istituito un obbligo annuale di report da parte delle Province: numero di richieste, verifiche effettuate, sanzioni comminate. Perché se non si misura non si governa e le premesse non sono buone perché nelle premesse si continua a dire zero impatto.

Le lobby venatorie alla fine sono al centro di questo provvedimento. È inutile che si faccia finta di niente, sono al centro di questo provvedimento. È evidente che questa proposta di legge è ispirata da una parte ben precisa del mondo venatorio: quella che più volte ha chiesto più libertà di accesso, più mezzi, più territorio, meno controlli.

È una visione progressiva e padronale del territorio che si piega sempre di più a interessi privati: non si tratta solo di caccia, si tratta di potere, di territorio, di dominio simbolico e immateriale su ciò che dovrebbe essere invece un bene comune.

Per queste ragioni noi Consiglieri di Europa Verde abbiamo predisposto un numero elevato di emendamenti per un motivo: vogliamo portare il Consiglio regionale a ragionare, fermarlo qua e ragionare su questo, perché è stato fatto un percorso sbagliato.

Chi voterà questa legge si assumerà una responsabilità chiara: quella di aver consegnato il paesaggio veneto a chi vuole sfrecciare armato dove prima c'erano solo sentieri e silenzi.

Chiediamo a tutte le forze politiche, anche alla maggioranza, un ripensamento, perché siete ancora in tempo. Lo dobbiamo ai cittadini, lo dobbiamo all'ambiente, lo dobbiamo a chi vive e lavora in montagna senza privilegi e senza scorciatoie.

Se davvero vogliamo sostenere le terre alte iniziamo a finanziare le manutenzioni delle strade, non a tagliarle come fa il Governo di cui voi fate parte. Diamo maggior sostegno, diamo maggiori indennizzi sicuramente, ma non spariamo al lupo, perché ad un certo punto spareremo a tutto. Difendiamo la biodiversità, non regaliamo il territorio a chi lo consuma, a chi si prende cura degli animali per poi ammazzarli.

Il paesaggio non è una risorsa da maltrattare, è l'orizzonte comune della nostra comunità regionale. Votare questa legge significa rompere quel patto. Noi di Europa Verde voteremo contro, è chiaro, e a testa alta, e continueremo a portare in quest'Aula la voce di chi vuole un Veneto più giusto, più verde, più libero, non armato e motorizzato, e soprattutto le aree fragili, delicate da amare e rispettare.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 14/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Disciplina della circolazione.

1. *Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all'articolo 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi:*

- a) impiegati nei lavori agricoli e forestali;*
- b) di vigilanza e antincendio, compresa la vigilanza ittico-venatoria attuata dalle guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni riconosciute;*
- c) di assistenza sanitaria e veterinaria;*
- d) dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;*
- e) di chi debba transitare per motivi professionali;*
- f) dei soggetti che prestano supporto alle attività di tutela dell'ambiente e di gestione della fauna, organizzate da enti pubblici, ovvero alle medesime attività proposte o organizzate da associazioni e riconosciute da enti pubblici. È esclusa l'attività venatoria;*
- g) dei conduttori di cani da recupero che agiscono su specifica chiamata, iscritti negli appositi elenchi provinciali;*
- h) dei soggetti autorizzati che operano in base ai Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e della specie Cinghiale, per accedere e recedere alla postazione di controllo autorizzata;*
- i) per lo svolgimento di attività programmate di manutenzione, ripristino, posa della segnaletica sui sentieri ricadenti nell'ambito del territorio servito dalla strada silvo-pastorale.*

Ibis. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera e), devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai

Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

Iter. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera f) alla lettera h), devono essere muniti di specifico contrassegno, anche con validità temporanea, rilasciato dai Comuni a titolo gratuito su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

1 quater. I sindaci dei comuni interessati, con apposita ordinanza possono sospendere in via cautelativa e temporanea, motivata in relazione al pregiudizio alla pubblica sicurezza, la deroga di cui alla lettera h).

2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.

5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.

6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all'articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'articolo 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 14/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Sanzioni amministrative.

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, *1 bis e 1 ter*, 6 e 7 dell'articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 ter;

b) da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4;

c) da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.

c bis) da euro cento a euro mille per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 quater.

2. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50 per cento rispettivamente:

a) al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;

b) alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricompresi alle province."

4. Struttura di riferimento

Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi